mine, essa può essere fatta valere solo alla scadenza nell'ipotesi in cui lo Stato membro ometta di applicare la decisione o la applichi in modo erroneo.

Il fatto che la decisione consenta ai destinatari di derogare a sue disposizioni chiare e precise non può di per sé far venir meno l'efficacia diretta delle dette disposizioni. In particolare disposizioni del genere possono avere efficacia diretta qualora la possibilità di derogarvi così riconosciuta sia soggetta a sindacato giurisdizionale.

2. L'art. 2, n. 1, della decisione 88/408, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73, può essere fatto valere da un singolo nei confronti di uno Stato membro onde opporsi alla riscossione di contributi per un importo superiore a quello previsto da tale disposizione, qualora non sussistano i presupposti cui l'art. 2, n. 2, di tale decisione subordina la possibilità di maggiorare i livelli del contributo fissati dall'art. 2, n. 1, cioè il fatto che le circostanze prevalenti nello Stato membro interessato si discostino da quelle della media comunitaria e che i costi effettivi dell'ispezione non vengano superati. Tuttavia, l'art. 2, n. 1, della decisione può essere fatto valere solo per opporsi agli avvisi di recupero del contributo emessi dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 11 di tale decisione.

Il detto art. 2, n. 2, della decisione 88/408 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può delegare alle autorità regionali o locali l'esercizio del potere conferitogli da detta disposizione.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nel procedimento C-156/91 *

I — Antefatti e procedimento

1. *Contesto giuridico comunitario*

La direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14, in prosieguo: la «direttiva 85/73») armonizza le norme sul finanziamento di tali ispezioni e controlli. La finalità perseguita è quella di evitare che il funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato venga messo a repentaglio da distorsioni di concorrenza causate dalla disparità delle

* Lingua processuale: il tedesco.

normative nazionali in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari.

L'art. 1, n. 1, della direttiva 85/73 obbliga gli Stati membri, a decorrere dal 1° gennaio 1986, a riscuotere un contributo, all'atto della macellazione degli animali di cui alla direttiva, per spese relative alle ispezioni ed ai controlli sanitari. A norma dell'art. 2, n. 1, della direttiva 85/73, il Consiglio doveva adottare prima del 1° gennaio 1986 i livelli forfettari di tale contributo. Tuttavia, gli Stati membri erano autorizzati a «riscuotere un importo superiore ai livelli (forfettari stabiliti dal Consiglio), purché il contributo totale riscosso da ciascuno Stato membro resti inferiore o pari al costo effettivo delle spese di ispezione» (art. 2, n. 2, della direttiva 85/73).

Il termine impartito agli Stati membri, con eccezione della Repubblica ellenica, per garantire la trasposizione in diritto interno della direttiva 85/73, scadeva il 1° gennaio 1986 (art. 4 della direttiva 85/73).

I livelli forfettari del contributo, di cui all'art. 2, n. 1, della direttiva 85/73, sono stati stabiliti con la decisione del Consiglio 15 giugno 1988, 88/408/CEE, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73/CEE (GU L 194, pag. 24, in prosieguo: la «decisione 88/408»). L'art. 2, n. 1, della decisione stabilisce, per ogni specie animale, uno o più livelli del contributo. L'art. 10 predispone poi una procedura di riesame di tali livelli, onde poter, in particolare, permetterne l'adeguamento all'andamento dei costi delle ispezioni e dei controlli.

L'art. 2, n. 2, primo comma, della decisione 88/408 così dispone:

«Fino al riesame previsto all'articolo 10, gli Stati membri in cui i costi salariali, la struttura degli stabilimenti e il rapporto esistente fra veterinari ed ispettori si discostano da quelli della media comunitaria presa in considerazione per il calcolo degli importi forfettari (...) possono derogare a tali importi per eccesso o per difetto fino al raggiungimento dei costi reali d'ispezione».

I presupposti perché uno Stato membro possa diminuire o aumentare i livelli del contributo sono meglio precisati in un allegato alla decisione 88/408. Per quanto concerne le maggiorazioni, l'allegato alla decisione ricorda innanzi tutto il principio secondo cui gli Stati membri, per coprire costi maggiori, possono ricorrere ad un aumento del livello forfettario del contributo. Vengono poi citati come esempio diversi fattori che possono accrescere i costi dei controlli e delle ispezioni, ad es. maggiori tempi di attesa per il personale addetto all'ispezione, a seguito di insufficiente programmazione dello stabilimento per quanto riguarda le forniture dei capi destinati ad essere macellati, oppure una particolare mancanza di uniformità dei medesimi per quanto riguarda l'età, la statura, il peso e lo stato di salute.

L'art. 7 della decisione 88/408 prevede l'espletamento di controlli per garantire «l'applicazione agli Stati membri o agli stabilimenti, in particolare in caso di ricorso alla

deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, delle regole di calcolo fissate dalla (...) decisione».

Infine, l'art. 11 della decisione 88/408 così dispone:

«Gli Stati membri applicano le disposizioni della (...) decisione al più tardi il 31 dicembre 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione».

2. *Contesto giuridico nazionale*

In Germania, la riscossione dei contributi per spese di ispezioni e di controlli sanitari di animali da macello è disciplinata dall'art. 24 del Fleischhygienegesetz (legge sull'igiene delle carni, BGBl. I, 1987 [1], pag. 649), inserito in tale legge mediante la legge 13 aprile 1986 (BGBl. I, pag. 398). Tale norma così dispone:

«1) Gli atti amministrativi emanati ai sensi della presente legge, nonché delle disposizioni regolamentari esecutive della medesima, hanno ad oggetto la riscossione dei contributi volti a garantire la copertura delle spese.

2) La determinazione degli atti implicanti spese a norma del paragrafo 1 è disciplinata dal diritto dei Länder. I contributi vengono calcolati in conformità alla direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14) (...)».

Il 3 aprile 1987, il Land dello Schleswig-Holstein emanava un regolamento recante modifica del regolamento sui contributi amministrativi nel settore dell'amministrazione veterinaria (*Gesetz-und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 1987*, pag. 173, in prosieguo: il «regolamento del Land del 1987»). Detto regolamento stabilisce l'importo dei contributi per le ispezioni e i controlli sanitari. Tale importo è superiore ai livelli forfettari di cui all'art. 2, n. 1, della citata decisione 88/408.

3. *La causa principale e le questioni pregiudiziali*

La Hansa Fleisch Ernst Mundt GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Hansa Fleisch») gestisce un mattatoio, uno stabilimento di taglio di carni nonché un magazzino di refrigerazione autorizzati al commercio intracomunitario di carni. L'ispezione delle carni viene eseguita da addetti dell'Ufficio di ispezione veterinaria e di controllo dei prodotti alimentari posto alle dipendenze del Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg (in prosieguo: il «Landrat»). Quest'ultimo fattura i contributi dovuti per le ispezioni compiute sulla base, essenzialmente, del citato regolamento del Land del 1987.

La Hansa Fleisch presentava reclami contro gli avvisi di recupero dei contributi emessi a far data dal 23 maggio 1989. Il Landrat respingeva i reclami basandosi sul regolamento del Land del 1987. A fronte di ciò, la Hansa Fleisch proponeva ricorso contro le decisioni di rigetto del Landrat dinanzi al

1 — Nuova pubblicazione.

Verwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein.

Dinanzi a tale giudice, essa ha sostenuto la contrarietà del regolamento del Land del 1987, su cui si fondano gli avvisi di recupero emessi dal Landrat, al combinato disposto dell'art. 24 della legge sull'igiene delle carni e della decisione 88/408, implicitamente richiamata, sempre a parere della Hansa Fleisch, dal summenzionato articolo.

Secondo il giudice nazionale, la fondatezza del ricorso proposto dalla Hansa Fleisch dipende dalla soluzione della questione se, ed entro quali limiti, la Hansa Fleisch possa far valere le norme della citata decisione 88/408.

A tal proposito, il giudice nazionale si domanda se sia in qualche modo rilevante l'aver imposto agli Stati membri il termine del 31 dicembre 1990 per dare attuazione alla decisione 88/408. A suo parere, detto termine potrebbe risultare inopponibile agli Stati membri che, come la Repubblica federale di Germania, avessero già trasposto in diritto interno la direttiva 85/73 quando fu adottata la decisione 88/408.

Inoltre, il giudice nazionale osserva che solamente le norme di diritto comunitario non sottoposte a condizioni sono munite di efficacia diretta negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. A tal proposito, esso ritiene che le ipotesi di deroga di cui all'art. 2, n. 2, della decisione 88/408 potrebbero ostare a che si ravvisi, nelle norme contenute all'art. 2, n. 1, le quali fissano, in linea di principio, i livelli forfettari del contributo, un'efficacia diretta. Nondimeno, il giudice tedesco si chiede se la Repubblica federale di Germania possa, in ogni caso, avvalersi di tali ipotesi di deroga. Rilevando che nessuna norma di diritto federale contempla il ricorso ad una simile possibilità da parte dello Stato in quanto tale, il giudice tedesco sostiene che la possibilità di sfruttare le deroghe di cui all'art. 2, n. 2, della decisione 88/408 si darebbe, in Germania, unicamente qualora suddivisioni dello Stato, come i Länder, fossero autorizzate a farne individualmente uso.

In tale contesto il Verwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein, in data 15 marzo 1991, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la direttiva del Consiglio 85/73/CEE, nel combinato disposto con la decisione del Consiglio 88/408/CEE, sia munita di efficacia diretta nel senso che un cittadino comunitario possa far valere dinanzi ad un giudice della Repubblica federale che uno Stato membro, comunque dall'entrata in vigore della decisione del Consiglio 88/408/CEE, non è più autorizzato ad esigere i diritti di cui all'art. 1 di tale decisione in misura superiore ai livelli forfettari previsti all'art. 2, n. 1, della decisione medesima.

2) Se, ai fini della soluzione della prima questione, rilevi la questione se debba considerarsi già scaduto il termine indi-

cato all'art. 11 della decisione del Consiglio 88/408/CEE.

3) Se, ai fini della soluzione della prima questione, rilevi la questione se l'art. 2, n. 2, della decisione del Consiglio 88/408/CEE debba essere interpretato nel senso che detta disposizione derogatoria può essere invocata solo da uno Stato membro considerato nel suo complesso, ma non da sue singole partizioni, come i Länder della Repubblica federale di Germania».

4. *Procedimento dinanzi alla Corte*

L'ordinanza del Verwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein è stata registrata nella cancelleria della Corte il 13 giugno 1991.

Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte, hanno presentato osservazioni scritte la Hansa Fleisch Ernst Mundt GmbH & Co. KG, rappresentata dall'avv. Ingeborg Adrian-Mundt, del foro dello Schleswig, il Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg, rappresentato dal signor Ulrich Seyffert, Mitarbeiter beim Rechtsamt, il governo tedesco, rappresentato dai signori Ernst Röder, Ministerialrat im Bundesministerium für Wirtschaft, e Joachim Karl, Regierungsdirektor im Bundesministerium für Wirtschaft, in qualità di agenti, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal dott. Ulrich Wölker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Con decisione 25 marzo 1992, ai sensi dell'art. 95, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte ha assegnato la causa alla Seconda Sezione.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

Sulla prima e sulla seconda questione

La *Hansa Fleisch* ritiene che l'art. 2, n. 1, della decisione 88/408 abbia efficacia diretta, e possa essere fatto valere da imprese che, come nel suo caso, detta decisione riguarda direttamente e individualmente, anche prima della scadenza del termine fissato agli Stati membri per l'attuazione della medesima.

A sostegno di tale tesi, la Hansa Fleisch assume che la decisione 88/408 specifica sia il carattere del contributo da essa disciplinato, sia il suo importo. Inoltre, per quanto riguarda le possibilità di deroga di cui all'art. 2, n. 2, della decisione 88/408, la Hansa Fleisch osserva che la decisione stabilisce i principi in base ai quali si può ricorrere a tali deroghe, e precisa nell'allegato i casi in cui può farne uso uno Stato membro. Agli Stati membri non competerebbe perciò alcun tipo di discrezionalità nell'attuazione della decisione 88/408.

La Hansa Fleisch osserva poi che l'art. 6, n. 2, della decisione 88/408 individua le imprese tenute al pagamento del contributo,

richiamandosi al tipo di attività da esse svolte. A parere della Hansa Fleisch, la decisione 88/408 riguarda dette imprese direttamente ed individualmente. Se si considerano infatti la precisione delle norme riguardanti il carattere del contributo disciplinato dalla decisione 88/408, il suo livello e le fattispecie in cui gli Stati membri possono derogarvi, se ne deduce che la decisione 88/408 è effettivamente una decisione ex art. 189, quarto comma, del Trattato, e può dispiegare efficacia negli ordinamenti giuridici degli Stati membri senza che sia necessario alcun provvedimento traspositivo. Inoltre, le imprese di cui all'art. 6, n. 2, della decisione costituirebbero un gruppo nettamente definito di operatori che potrebbero essere individuati proprio come se fossero nominativamente menzionati nella decisione.

La Hansa Fleisch sostiene inoltre che la decisione 88/408 vincola il complesso delle imprese di cui all'art. 6, n. 2, ad adottare una condotta ben precisa: tali imprese devono infatti corrispondere il contributo previsto dalla decisione medesima. Pertanto, se si vuol concedere loro un'adeguata tutela giuridica, le imprese suddette dovrebbero, in contraccambio, poter far valere le norme della decisione dinanzi ai giudici nazionali, allorché uno Stato (o sue suddivisioni territoriali) emanino nei loro confronti norme contrastanti con quelle contenute nella decisione 88/408.

A parere della Hansa Fleisch, tale possibilità va riconosciuta alle imprese in oggetto non appena lo Stato membro abbia dato attuazione in diritto interno alla citata direttiva 85/73.

A tal proposito la Hansa Fleisch assume che la trasposizione della direttiva 85/73 nel diritto nazionale — segnatamente in forma di rinvio, nella legislazione nazionale, alle norme della direttiva medesima — implica un automatico adeguamento del diritto interno alle disposizioni della decisione 88/408. Vi è infatti un nesso inscindibile tra la direttiva 85/73 e la decisione 88/408, in quanto l'emanazione della decisione era espressamente prevista dall'art. 2, n. 1, della direttiva, e la decisione 88/408 reca esplicita menzione, all'art. 1, di essere stata emanata in esecuzione della direttiva 85/73.

Oltre a ciò, la Hansa Fleisch ritiene che la trasposizione in diritto interno della direttiva 85/73 privi gli Stati membri di competenza normativa in ordine al settore disciplinato dalla direttiva medesima. Pertanto, allorquando traspongono in diritto interno la direttiva 85/73, gli Stati membri hanno l'obbligo di osservare le norme della decisione 88/408 anche nel periodo anteriore alla scadenza del termine posto dall'art. 11 della decisione agli Stati membri per l'attuazione della stessa.

Il *Landrat* rammenta anzitutto che solo norme di diritto comunitario chiare, precise e incondizionate, nell'applicare le quali gli Stati membri non dispongano di alcuna discrezionalità, possono essere fatte valere dai privati nei confronti degli Stati membri.

A parere del Landrat, agli Stati membri è concesso un certo grado di discrezionalità nell'applicare l'art. 2, n. 1, della decisione

88/408. Pertanto, tale norma non ha efficacia diretta.

A sostegno della sua tesi, il Landrat espone due ragioni. Anzitutto, una volta che siano soddisfatti i requisiti posti dagli artt. 2, n. 2, della direttiva 85/73 e 2, n. 2, della decisione 88/408, lo Stato membro ha piena libertà di stabilire l'importo del contributo sia al livello forfettario di cui all'art. 2, n. 1, della decisione 84/408, sia ad un livello che corrisponda al costo reale delle operazioni ispettive. In secondo luogo, i requisiti posti in essere dagli artt. 2, n. 2, della direttiva 85/73 e 2, n. 2, della decisione 88/408 consistono in una fattispecie in costante cambiamento. È pertanto impossibile affermare una volta per tutte che gli Stati membri non dispongono di alcuna discrezionalità in ordine all'applicazione dell'art. 2, n. 1, della decisione 88/408.

Il Landrat ritiene che l'art. 2, n. 1, della decisione 88/408 sia comunque sprovvisto di efficacia diretta prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 11 della decisione in ordine all'attuazione da parte degli Stati membri, e ciò anche nel caso in cui uno Stato membro abbia trasposto la direttiva 85/73 prima della scadenza di tale termine.

Riferendosi in particolare alle conclusioni dell'avvocato generale Roemer nelle cause Grad (causa 9/70, Racc. 1970, pag. 825), Lesage (causa 20/70, Racc. 1970, pag. 861) e Haselhorst (23/70, Racc. 1970, pag. 881), il Landrat sostiene che, allorquando una decisione sia emanata allo scopo di armonizzare normative nazionali e stabilisca un termine, lo Stato membro che l'abbia applicata prima della scadenza ha facoltà di apportare nuove modifiche alla propria normativa fino alla data stabilita dalla decisione. La libertà in tal modo concessa agli Stati membri non pone a repentaglio la finalità di armonizzazione che la decisione persegue, e consente di evitare che lo Stato membro il quale dia attuazione alla stessa prima della scadenza del termine all'uopo fissato sia penalizzato rispetto agli altri Stati membri.

Inoltre, il Landrat sottolinea che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, le norme di una direttiva possono essere fatte valere dai singoli dinanzi al giudice nazionale soltanto dalla scadenza del termine stabilito per la sua trasposizione nel diritto nazionale. A parere del Landrat, lo stesso accadrebbe per decisioni cui si debba dare applicazione solamente a decorrere da una certa data.

A parere della *Repubblica federale di Germania*, l'efficacia diretta delle norme della direttiva 88/408 non può essere esclusa a priori. Nonostante che le cause in cui la Corte si è pronunciata sull'efficacia diretta degli atti rivolti agli Stati membri riguardassero, secondo tale Stato, direttive, non può escludersi in linea di principio che la stessa efficacia venga riconosciuta ad altri tipi di atti, di cui all'art. 189 del Trattato. Oltre a ciò, la decisione 88/408 attua ed integra la direttiva 85/73. Pertanto, sotto il profilo dell'analisi di un'eventuale efficacia diretta di norme in materia di contributo, la decisione 88/408 e la direttiva 85/73 andrebbero considerate alla stregua di un tutto unico.

La Repubblica federale di Germania ritiene tuttavia che un'impresa come la ricorrente in

via principale non possa avvalersi dell'art. 2, n. 1, della decisione 88/408, e prospetta a tal fine due motivi.

In primo luogo, l'art. 2, n. 1, in quanto stabilisce i livelli forfettari del contributo non costituisce una norma incondizionata. L'art. 2, n. 2, consente infatti agli Stati membri di derogare, a talune condizioni, ai livelli forfettari di cui al n. 1. Orbene, dall'ordinanza di rinvio emerge che, nella fattispecie, i requisiti di cui all'art. 2, n. 2, della decisione 88/408 sono soddisfatti. Il costo dell'operazione di ispezione e di controllo è segnatamente di importo superiore a quello, forfettario, del contributo di cui all'art. 2, n. 1, della decisione 88/408.

In secondo luogo, gli Stati membri sono tenuti, a norma dell'art. 11 della decisione 88/408, ad applicare le disposizioni della medesima solo dal 31 dicembre 1990. Pertanto, l'art. 2, n. 1, della decisione 88/408 potrà essere fatto valere nei confronti di Stati membri comunque solo da tale data.

La *Commissione* ritiene che la ricorrente in via principale non possa avvalersi dell'art. 2, n. 1, della decisione 88/408.

Essa sostiene anzitutto che il richiamo alla direttiva 85/73, contenuto nell'art. 24 della legge tedesca sull'igiene delle carni non può in ogni modo interpretarsi nel senso che implichi un'implicita e permanente rinuncia ad avvalersi delle possibilità di deroga di cui all'art. 2, n. 2, della decisione 88/408. L'art. 24 della legge sull'igiene delle carni è stato infatti emanato in un periodo in cui il contenuto della decisione, e segnatamente le possibilità di deroga ai livelli forfettari, non erano ancora noti.

La Commissione osserva poi che, ai sensi dell'art. 11 della decisione 88/408, gli Stati membri possono decidere se avvalersi delle possibilità di deroga di cui all'art. 2, n. 2, entro il 31 dicembre 1990. Di tali possibilità essi resterebbero privi qualora i singoli potessero far valere l'art. 2, n. 1 nei loro confronti prima della scadenza di detto termine.

A giudizio della Commissione, è irrilevante in proposito che lo Stato membro abbia già attuato la direttiva 85/73. L'art. 2, n. 2, della direttiva 85/73 contempla infatti anch'esso la possibilità di derogare, nell'osservanza del principio della copertura dei costi, ai livelli forfettari da fissarsi da parte del Consiglio. Pertanto, prima della scadenza del termine di cui all'art. 11 della direttiva, non può essere esclusa l'applicazione di tale principio nei confronti di uno Stato membro il quale abbia attuato nell'ordinamento interno la direttiva 85/73 senza aver espressamente rinunciato alle possibilità di deroga previste dalla direttiva e predisposte dall'art. 2, n. 2, della decisione 88/408.

Inoltre, la Commissione sostiene che la direttiva 85/73 non contiene elementi atti a com-

portare una riduzione dei livelli del contributo previsti dal citato regolamento del Land del 1987.

Effettivamente, l'art. 2, n. 2, della direttiva 85/73 impone che l'importo del contributo da riscuotere da parte degli Stati membri non possa superare i costi reali d'ispezione. L'esatta portata di tale limitazione non è però individuata con la precisione necessaria perché un singolo la possa far valere dinanzi al giudice nazionale. La direttiva 85/73 non specifica infatti se i costi reali di ispezione vadano conteggiati da ogni singolo organo di controllo, dallo Stato membro nel suo complesso, oppure ad un livello intermedio, come quello del Land. Pertanto il principio della copertura dei costi, sancito dall'art. 2, n. 2, della direttiva 85/73 non può essere applicato direttamente dai giudici nazionali.

La Commissione propone pertanto di risolvere nel modo seguente le prime due questioni sollevate dal giudice di rinvio:

«1) Prima della scadenza del termine previsto dall'art. 11 della decisione del Consiglio 15 giugno 1988, 88/408/CEE, un singolo può far valere direttamente dinanzi al giudice nazionale l'art. 2, n. 1, di tale decisione, in materia di livelli forfettari, unicamente nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia manifestato l'intenzione di non avvalersi, ai sensi del n. 2 di detto articolo, della possibilità di derogare a tali importi.

2) Un singolo non può far valere direttamente dinanzi al giudice nazionale solo la direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, per contestare il livello del contributo stabilito negli Stati membri».

Sulla terza questione

A parere della *Hansa Fleisch*, solo gli Stati membri in quanto tali, e non loro partizioni interne (come i Länder) possono ricorrere alle possibilità di deroga di cui all'art. 2, n. 2, della citata decisione 88/408.

Ciò emerge dal tenore letterale della decisione 88/408 nonché dal suo allegato, facendo riferimento unicamente agli Stati membri, e non a loro suddivisioni. Inoltre, la finalità perseguita dalla decisione — uniformare i finanziamenti del contributo onde evitare distorsioni di concorrenza nel funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato — verrebbe compromessa qualora fossero partizioni interne degli Stati membri a poter far uso delle deroghe previste dall'art. 2, n. 2, della decisione 88/408. Tale fatto renderebbe inoltre difficile il compito, spettante alle autorità comunitarie, di controllare l'osservanza della decisione 88/408.

Poiché la Repubblica federale di Germania non ha fatto ricorso alle possibilità di deroga contemplate dall'art. 2, n. 2, della decisione 88/408 non le può essere concessa la riscossione di contributi di importo superiore a quelli previsti dall'art. 2, n. 1, della decisione medesima.

Il *Landrat* ritiene che, pur essendo gli Stati membri i destinatari della decisione 88/408, nulla impedisce che le loro suddivisioni possano del pari ricorrere alle possibilità di deroga di cui all'art. 2, n. 2, della decisione di cui trattasi.

Dalla giurisprudenza costante della Corte emerge infatti che ogni Stato membro è libero di ripartire le competenze sul piano interno e di dare attuazione al diritto comunitario mediante provvedimenti adottati dalle autorità regionali o locali (v., in particolare, sentenza 14 gennaio 1988, cause riunite 227/85-230/85, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1, punto 9 della motivazione). Nulla vieta pertanto, una volta che siano effettivamente osservate le norme della decisione 88/408, e segnatamente il principio della copertura dei costi, che i Länder della Repubblica federale di Germania ricorrano alle norme derogatorie contenute nell'art. 2, n. 2.

La *Repubblica federale di Germania* ritiene del pari che i Länder possano avvalersi delle norme contenute nell'art. 2, n. 2, della decisione 88/408.

A suo parere, lo stabilire dei contributi uniformi per il complesso dello Stato, osservando nel contempo il principio della copertura dei costi di cui all'art. 2, n. 2, della decisione 88/408, risulterebbe di difficile praticabilità. La struttura delle aziende, nonché taluni altri elementi tali da incidere sui costi delle operazioni ispettive e di controllo, variano infatti a seconda dei Länder. Di conseguenza, se l'importo del contributo fosse stabilito uniformemente per tutto il territorio della Repubblica federale di Germania, tale contributo probabilmente eccederebbe in taluni Länder i costi delle operazioni di ispezione e di controllo, mentre in altri rimarrebbe ad un livello inferiore.

La Repubblica federale di Germania è quindi del parere che il metodo più appropriato per dare attuazione pratica al principio della copertura dei costi nell'ambito del calcolo del contributo sia quello di stabilire l'importo di tale contributo a livello di Land. Questo è appunto il metodo previsto dall'art. 2, n. 2, della legge sull'igiene delle carni. La seconda frase di detta norma garantirebbe la trasposizione in diritto interno della decisione 88/408, emanata in forza della direttiva 85/73, mentre con la prima frase se ne garantirebbe il recepimento nel diritto dei Länder.

Viste le soluzioni proposte alle prime due questioni sollevate dal giudice di rinvio, la *Commissione* ritiene che non occorra risolvere la terza.

J. L. Murray

giudice relatore